

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 28.12.2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento:

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1982, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in poi Codice della Strada) e Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazione (da qui in poi Regolamento di attuazione), approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono assoggettati alle limitazioni previste dal Capo II del presente regolamento i mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada.

2. I mezzi e gli impianti pubblicitari previsti nell'art. 11 seguente non sono soggetti alle limitazioni previste dal presente regolamento.
3. Per quanto riguarda gli impianti fissi per le affissioni, si rinvia a quanto riportato nel "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità".
4. E' in ogni caso vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco, al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Articolo 2

Nozione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e definito ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n° 177 del 28/08/1998.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 3

Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle sue pertinenze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per sorgente luminosa si intende qualunque corpo o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme, lineare o planare, illuminando il mezzo pubblicitario. Per pertinenze si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di attività industriali, artigianali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Sono equiparate altresì alle insegne, le bandiere finalizzate alla promozione pubblicitaria dell'esercizio cui si riferiscono o di marchi o loghi che afferiscono all'attività dello stesso.

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato ed individuate ai precedenti a), b), c), d) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 10 mq; per quelle non collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 2 mq, fatte salve le previsioni dell'art. 16.
6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 27 e seguenti del presente regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4

Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire su struttura propria (cartello isolato) , o sull'esistente (cartello a parete) , in conformità al Piano generale.

Articolo 5

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, opportunamente ancorato, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative o esercizi commerciali (ai sensi dell'art. 3 co. 4). Può essere luminoso solamente per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, e' consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Articolo 6

Segno orizzontale reclamistico

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 7

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 18, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al secondo periodo dell'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
 - b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 18.
 - c) **Bacheca:** si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di informazioni cinematografiche e di spettacolo, di merci o loghi dell'attività principale o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonchè all'esposizione di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi o di pubblicità immobiliari.
 - d) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla promozione sia di prodotti che di attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche e dimensioni variabili diverse da quelle prescritte dal Piano generale. Si distingue tra:
 - d1) impianto installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 11;
 - d2) impianto singolo da valutare nell'ambito di specifica progettazione.Può essere luminoso per luce diretta (emette luce) o per luce indiretta (riceve luce) e deve avere dimensione massima di mq. 18.
 - e) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 20.
 - f) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. Gli **Impianti fissi** per le affissioni sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti e sono esclusivamente normati dal Piano generale e dal Regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.

3. La **pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e all'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione.

Per le cosiddette "vele" devono essere rispettate le seguenti condizioni particolari:

a) nell'area compresa nel perimetro costituito dalle seguenti vie : *Via Donizetti, Via Pergolesi, Via Bellini, Piazza M. Pagano (solo lato Centro Storico), Via Rossini, Via Mulino S. Martino, Via G. Fanelli (fino a Viale della Libertà) Viale della Libertà, Corso Italia, Via Montegrappa, Viale Carella, Via F.lli Caramia, Piazza d'Angiò (intera piazza), Via Sallustio (fino all'incrocio con Viale Europa), Viale Europa, Via A. De Gasperi, Via Valle d'Itria, Via Puccini, Via Simonetti*, **non è ammessa** la sosta e/o la fermata;

b) nell'area compresa tra la perimetrazione del "centro abitato" ed il perimetro costituito dalle seguenti vie : *Via Donizetti, Via Pergolesi, Via Bellini, Piazza M. Pagano (solo lato Centro Storico), Via Rossini, Via Mulino S. Martino, Via G. Fanelli (fino a Viale della Libertà) Viale della Libertà, Corso Italia, Via Montegrappa, Viale Carella, Via F.lli Caramia, Piazza d'Angiò (intera piazza), Via Sallustio (fino all'incrocio con Viale Europa), Viale Europa, Via A. De Gasperi, Via Valle d'Itria, Via Puccini, Via Simonetti*, è ammessa la sosta e/o fermata massima di **un'ora** con disco orario e comunque la stessa non è consentita davanti o in prossimità di attività diverse da quella pubblicizzata;

c) *fuori dal "centro abitato"* è ammessa la sosta massima di 48 ore e comunque la stessa non è consentita davanti o in prossimità di attività diverse da quella pubblicizzata;

d) la sosta oltre le 48 ore è ammessa solo nelle aree che saranno specificatamente individuate nel "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" trattandosi di impianto fisso;

4. La **pubblicità fonica** è disciplinata dalle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 19 del presente Regolamento.

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 8

Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sotto ponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

Articolo 9

Collocazione fuori centro abitato (art. 51 R.E.A.C.S)

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 3 dal limite della carreggiata;
 - m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - m. 250 prima delle intersezioni e m. 100 dopo le intersezioni;
 - m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 10, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 18, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata così come definita dall'art. 3, co.1, num. 7 del Codice della Strada. La pista ciclabile non è compresa nella carreggiata.

Articolo 10 (art. 51 R.E.A.C.S)

Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dall'art. 13 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - m. 3 dal limite della carreggiata.
2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del Codice della Strada, come di seguito indicato:
 - m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - m. 3 dal limite della carreggiata.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 8, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre

metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata, come sopra definite.

Articolo 11

Piani e studi coordinati di arredo urbano - Progettazione specifica di impianti di pubblicità e propaganda - Disciplina speciale

1. L'Amministrazione Comunale, con specifici atti deliberativi o determinazioni dirigenziali, può approvare piani o studi coordinati di arredo urbano, in zone o edifici specifici, aventi ad oggetto la collocazione di mezzi di pubblicità e di impianti di pubblicità e propaganda di cui al presente regolamento.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici, gli spazi ove collocare le insegne di esercizio e altri mezzi di pubblicità o propaganda inerenti le attività che si andranno ad insediare negli edifici possono essere oggetto di specifica progettazione, da approvare o valutare nell'ambito dei procedimenti di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, autorizzazioni e SCIA inerenti i mezzi pubblicitari devono adeguarsi alle previsioni dei piani e studi coordinati di arredo urbano o ai titoli abilitativi edilizi.
4. L'approvazione degli strumenti di cui ai predetti commi 1 e 2 e' comunque subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 12

Pubblicità' di itinerari stradali e turistici

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di itinerari stradali, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e da eventuali ulteriori specifiche norme.

Articolo 13

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, gastronomico, di intrattenimento, aperte al pubblico sulla base delle modalità' indicate dal successivo art. 33.
2. La collocazione di tali cartelli può' derogare a quanto stabilito dall'art. 8 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché' durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
3. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre organizzate dal Comune o da altri Enti Pubblici o che si svolgono all'interno degli spazi e delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali, striscioni, stendardi, o simili posati direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al

Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.

4. E' consentita, con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 14

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo non autoportante.

Articolo 15

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere nè luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 16

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave. E' consentito derogare a tale disposizione unicamente nei casi in cui le comprovate dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, potendo in tale situazione collocare le insegne immediatamente sopra la stessa. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima

rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

4. In edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale, direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica sulle facciate, con una percentuale massima utilizzabile pari al 30 % del prospetto.
5. Nel caso in cui gli edifici di che trattasi siano costituiti da più unità immobiliari, le insegne frontali dovranno essere ricomprese in un progetto unitario esteso a tutte le unità immobiliari da presentare agli Uffici comunali competenti e da sottoporre al S.U.E. per la verifica di quanto di competenza. L'installazione delle insegne potrà avvenire per stralci successivi.
6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 10,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 28, 2° comma.
8. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare messaggio variabile.

Articolo 17

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. La tenda non deve nascondere eventuali indicazioni toponomastiche.
2. Per le strutture ricettive è ammesso l'utilizzo di tende a protezione dell'accesso principale di tipo a tunnel. Qualora trattasi di strutture che configurino la tipologia della pensilina o tettoia, si rinvia alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, fatto salva l'applicazione delle norme in materia di imposta di pubblicità se recanti scritte propagandistiche o pubblicitarie e l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico con corresponsione della relativa tassa, se i percorsi creati da queste strutture siano collocati su suolo pubblico o di uso pubblico.
3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 18

Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio e pubblicitarie

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 29. Le targhe relative a studi nei quali sono presenti più professionisti possono raggiungere dimensioni massime per ogni unità immobiliare condivisa di cm 50x cm75.
2. Le targhe pubblicitarie devono avere dimensioni massime di cm. 50 X 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

3. Per la pubblicità sui dehors si rinvia allo specifico regolamento sulla disciplina degli stessi.

CAPO III DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 19

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è vietata sull'intero territorio comunale, salvo l'annuncio di manifestazioni politiche e sindacali.
2. La pubblicità fonica è altresì consentita ai candidati a cariche pubbliche, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale. La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.
3. Nell'intero territorio comunale, la pubblicità fonica di cui ai precedenti comma 1. e 2. del presente articolo, è consentita solo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20 agli utenti regolarmente autorizzati, con esclusione delle zone poste nel raggio di mt. 300 da Ospedali, Case di Riposo e Scuole. In deroga a quanto sopra, possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

Articolo 20

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: m. 100;
 - Centro Abitato: m. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Articolo 21

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt. 8, 9 e 10 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 22

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

Articolo 23

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 51 e 52 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, cui si rinvia.
2. Se nella stazione di servizio, di carburante o nelle aree di parcheggio sono insediate funzioni complementari all'esercizio, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari inerenti sono sottoposte alle norme generali del presente regolamento.

Articolo 24

Cartelli vendesi/affittasi

1. I cartelli vendesi/affittasi devono essere collocati esclusivamente sull'immobile in locazione o in compravendita cui si riferiscono.
2. I cartelli se di superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione di SCIA.

Articolo 25

Disciplina delle tende

1. Le tende, così come definite al precedente art. 8, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.
2. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, in quanto compatibili.
3. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 26

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 27

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo si applicano al Centro Storico (come definito dal vigente strumento urbanistico comunale) e agli ambiti ed edifici di interesse storico, artistico,

culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. Nelle zone, ambiti ed edifici di cui sopra è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

3. Sono vietate:

a) la collocazione di insegne su palina;

b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie;

c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;

d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere.

E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento, per manifestazioni pubbliche e per quelle patrocinate dal Comune.

e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;

f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori, ad eccezione di quelli contenuti all'interno delle vetrine ed inerenti all'attività svolta e/o al prodotto commercializzato;

g) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;

h) l'installazione di insegne luminose e non, ulteriormente illuminate da luce indiretta, in presenza di illuminazione pubblica;

i) l'installazione di tende a cappottina.

4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 28

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro (e in ogni caso non devono sporgere dal filo esterno della muratura). E' vietata l'installazione di insegne scolorate al neon con pannello interamente luminoso; sono inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scolorate in rilievo e quelle realizzate con filo di neon; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura ed avere una bassa intensità luminosa. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza.

2. Per le strutture ricettive possono utilizzarsi insegne frontali poste lateralmente agli stipiti, di dimensioni massime, compresa la struttura, di m. 0,50 x 0,50, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le eventuali stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1°.

Articolo 29

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate

preferibilmente sulle porte o lateralmente alle stesse, e realizzate esclusivamente in ottone o altro metallo, pietra, vetro o plexiglas.

2. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 40 x 25 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi. Le targhe relative a studi nei quali sono presenti più professionisti possono raggiungere dimensioni massime per ogni unità immobiliare condivisa di cm 40 x cm 75.

Articolo 30

Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.
2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente entro gli stipiti in pietra ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo color grafite e tessuto in tela di color canapa. E' vietata la collocazione di protezioni laterali. Per la collocazione delle tende si applica l'art. 25. Nel caso di aperture dotate di stipiti in pietra, la tenda è da collocarsi all'impоста dell'arco e non sopra di esso per consentire la lettura dei fronti esterni.
3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
4. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

TITOLO IV TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE

Articolo 31

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti e altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, deve presentare domanda da inoltrare al S.U.A.P. del Comune di Martina Franca, attraverso il portale "impresainungiorno", ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori dal Centro Abitato, nell'ambito del procedimento, deve essere conseguito il nulla osta all'ente proprietario della strada competente, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio;
 - per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dal S.U.A.P., previo nulla osta delle Ferrovie, e dell'ente proprietario della strada.

Articolo 32

SCIA

1. Sono realizzabili con S.C.I.A. le seguenti attività:
 - a) L'installazione di insegne d'esercizio (art. 3);
 - b) Gli impianti di pubblicità e propaganda [art. 7 co.1 lettera a), b), c), d1), f)]
 - c) La pubblicità fonica (art. 7 co.4), riportante i propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
 - d) La realizzazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle aree di parcheggio (art. 23) da collocare nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle sue pertinenze, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
 - e) Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, con documentazione limitata agli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) e h) del successivo art. 33.
 - f) L'apposizione di vetrofanie.
 - g) L'installazione di tende nel centro storico e in ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, nonché quelle ricadenti fuori dal centro storico e da ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale riportanti un messaggio pubblicitario.
2. La SCIA rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche dei mezzi pubblicitari esposti; in tal caso è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
3. Il subingresso nell'attività se i mezzi pubblicitari rimangono inalterati, è soggetto a sola comunicazione.

Articolo 33

Presentazione della domanda o della SCIA

1. La domanda di autorizzazione o la SCIA, redatte esclusivamente in formato digitale attraverso il portale "impresainungiorno", devono riguardare un'unica attività o un'unica unità immobiliare.

La domanda e la SCIA devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, debitamente firmato da tecnico professionista abilitato;
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, ad eccezione dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) dichiarazione del tecnico professionista abilitato, con la quale si attesta che: l'opera sarà realizzata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, nonché la conformità dell'intervento al presente Regolamento. Nella stessa dichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente assentita;
- f) documentazione cartotecnica necessaria per il conseguimento del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada (qualora richiesto);
- g) documentazione cartotecnica necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici (qualora richiesto) e/o di altri pareri e/o nulla osta comunque denominati;
- h) Polizza per R.C. per danni a cose e persone, valida per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, per un massimale di € 100.000,00 (centomila/00) per ogni tipologia di infortunio; (polizza non dovuta nel caso di interventi autorizzabili con SCIA)

- i) ogni altro documento previsto dalle norme vigenti.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 3. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) ed h) del presente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
 4. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
 5. Per l'installazione di tende nel centro storico ed in ambiti di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, è necessaria la presentazione di SCIA condizionata (art. 19/bis della Legge n° 241/1990).
 6. Sia nel caso di procedimento S.C.I.A. che nel caso di procedimento Autorizzativo con atto formale, qualora lo Sportello Unico per l'Edilizia ritenga che l'intervento proposto contrasti con il contesto ambientale e/o paesaggistico e/o storico e/o architettonico e/o urbanistico, anche in assenza di specifici vincoli, l'intervento potrà essere vietato con provvedimento motivato.

Articolo 34

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal S.U.A.P., salvo i casi indicati nell'art. 32, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Martina Franca.
2. Il termine rimane interrotto nel caso in cui l'Ufficio formuli richiesta di documentazione integrativa, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta. Il S.U.A.P. può richiedere la documentazione integrativa, una sola volta, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno della zona omogenea "A" o di zone ed edifici assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, il S.U.A.P. procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del S.U.E., nonché delle eventuali autorizzazioni/nulla osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo.

Articolo 35

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una SCIA, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Articolo 36

Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di Cartelli e altri mezzi pubblicitari, indicati all'art. 31 del presente regolamento, ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 37

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 33, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. L'installazione di impianti pubblicitari inerenti l'esercizio di un'attività, installati nella sua sede o nelle relative pertinenze, nelle fattispecie di cui all'art. 32 del presente regolamento, è automaticamente rinnovata e rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche della situazione in essere.

Articolo 38

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono previsti e disciplinati negli artt. 54 e 55 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, cui si rinvia integralmente.

Articolo 39

Decadenza dell'autorizzazione e della SCIA

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
2. Il co. 1 si applica anche ai casi di SCIA in quanto compatibili.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 40

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e standardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 20 e 21.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 35 devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
7. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 41

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs. n. 285/1992, si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 689/81 e successive modificazioni. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 42

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Dirigente responsabile, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 43

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al

responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi o altri mezzi di pubblicità di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o evento pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Articolo 44

Fiscalità

1. Qualora l'impianto o il mezzo di pubblicità - esistente o da realizzare - comporti l'occupazione del suolo pubblico è necessaria la relativa autorizzazione nonché il pagamento della relativa tassa (TOSAP) secondo il *Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa* vigente.
2. E' altresì dovuta - sia per gli impianti e mezzi di pubblicità esistenti che da realizzare - l'imposta come da *Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* vigente.
3. L'irregolarità dei pagamenti determina decadenza del titolo abilitativo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 45

Norme transitorie e di rinvio. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato quello precedente approvato con deliberazioni del Commissario Straordinario n° 236/2011 e n° 29/2012, ulteriormente modificato con deliberazione del C.C. n° 105/2014.
3. L'adeguamento a norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ed i relativi provvedimenti sono rilasciati secondo le disposizioni del presente regolamento, ~~fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza del presente regolamento.~~ Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo rinnovo o la comunicazione.
5. Fino all'approvazione del nuovo "Piano Generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità" non saranno autorizzati nuovi impianti fissi per le affissioni.

Articolo 46

Allegati

1. Costituiscono allegati al regolamento:
 - All. N. 1. Abaco con le tipologie esemplificative di insegne, tende, targhe e mezzi pubblicitari temporanei in centro storico e bacheche.

A): Insegne

- A1 - Insegna frontale
- A2 - Insegna su edifici
- A3 - Insegna a bandiera
- A4 - Bandiera mobile
- A5 - Insegna frontale
- A6 - Lettera singola insegna

B): Tende

- B1 - Tenda piana avvolgibile manuale
- B2 - Tenda piana avvolgibile automatica
- B3 - Tenda a cappottina
- B4 - Tenda a tunnel

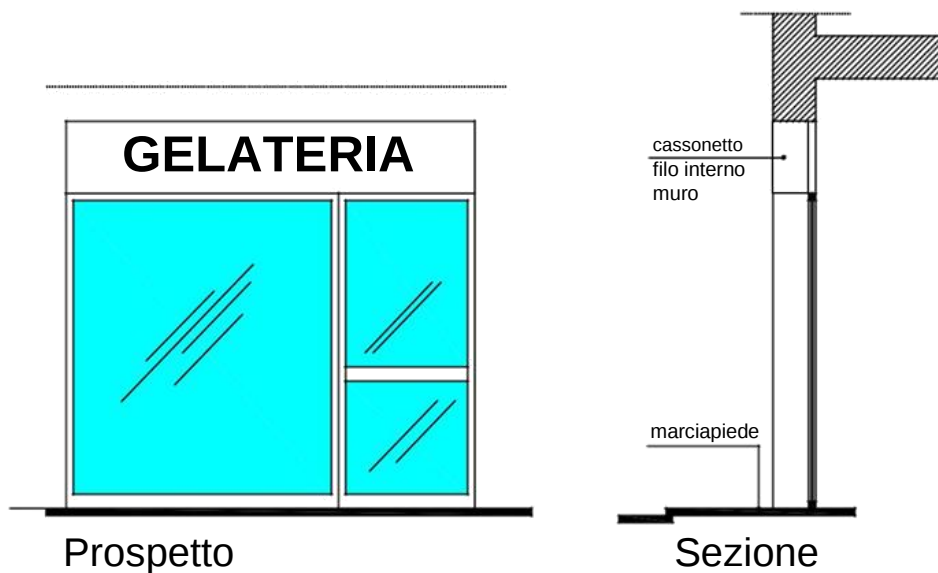
C): Targhe e mezzi pubblicitari temporanei in centro storico e bacheche

- C1 - Targhe professionali di esercizio
- C2 - Targhe per strutture ricettive
- C3 - Stendardi temporanei
- C4 - Bacheche

A) INSEGNE

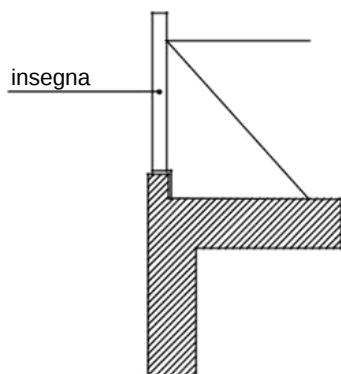
A1 - Insegna frontale (vietate in centro storico)

Insegna frontale a cassonetto installato a filo muro interno, con pannello frontale luminoso.



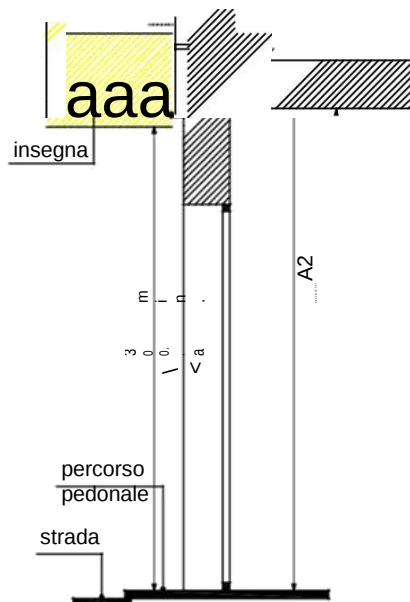
A2 - Insegna su edifici (vietate in centro storico)

Insegna sulla copertura di edifici con destinazione industriale, commerciale o artigianale, con cassonetto o lettere singole, con struttura portante nel retro non visibile



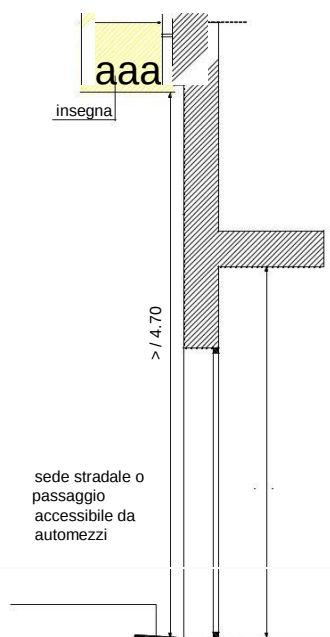
A3 - Insegna a bandiera (vietate in centro storico)

Insegna bifacciale a bandiera verticale o orizzontale ancorata al muro. Se aggetta su percorso pedonale la distanza minima da terra al bordo inferiore deve essere maggiore uguale a ml. 3,00



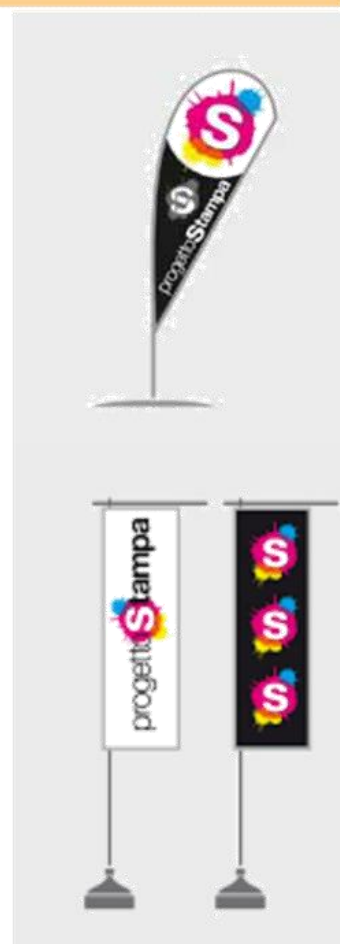
A3 - Insegna a bandiera (vietate in centro storico)

Insegna bifacciale a bandiera verticale o orizzontale ancorata al muro. Se aggetta su sede stradale percorribile da automezzi la distanza minima da terra al bordo inferiore deve essere maggiore uguale a ml. 4,70



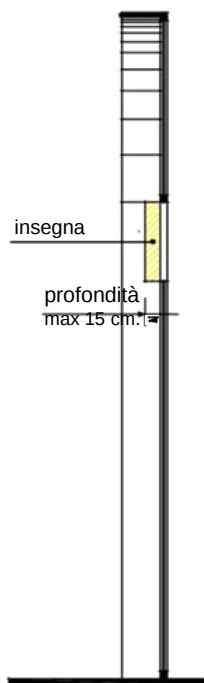
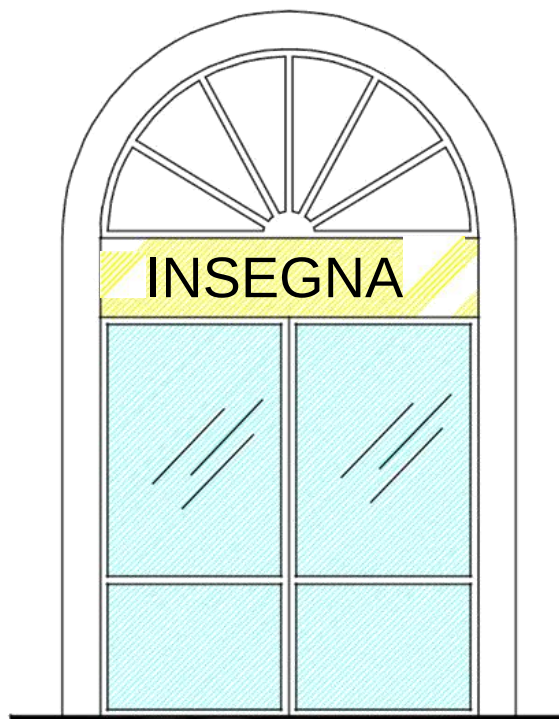
A4 - Bandiera mobile

Bandiera mobile per la promozione pubblicitaria di marchio o logo pubblicitario su supporto proprio.



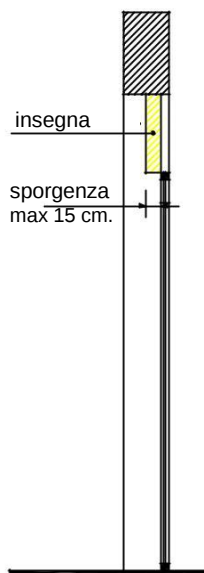
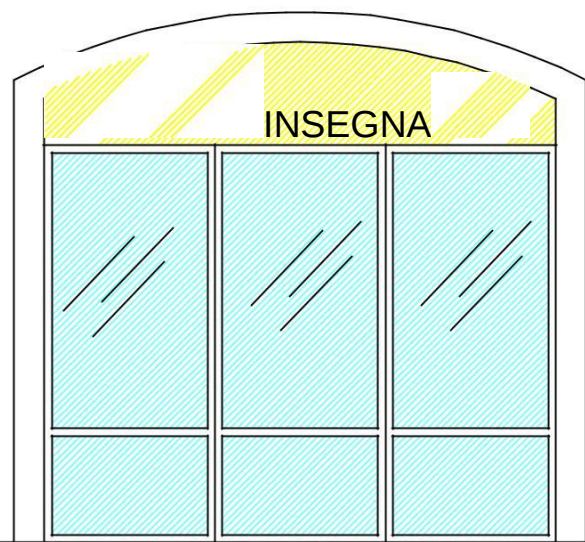
A5 - Insegna frontale

Insegna frontale con cassonetto a filo interno parete, sporgenza max 15 cm , la scritta dovrà essere fatta con solo lettere retroilluminate e fondo opaco.



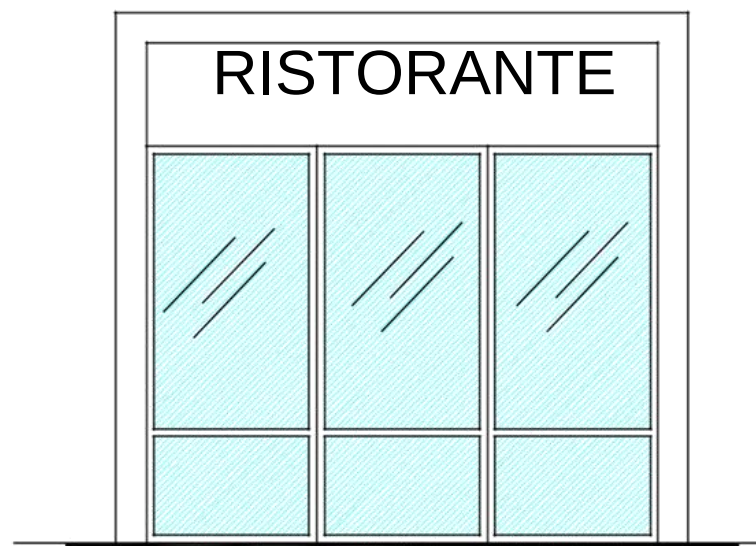
A5 - Insegna frontale

Insegna frontale con cassonetto a filo interno parete, sporgenza max 15 cm , la scritta dovrà essere fatta con solo lettere retroilluminate e fondo opaco



A6 - Insegna lettera singola

Insegna con lettere singole in metallo applicate su pannello incorporato alla vetrina.



A



A6 - Insegna lettera singola

Insegna con lettere in metallo retroilluminate applicate sul pannello incorporato alla vetrina.



A

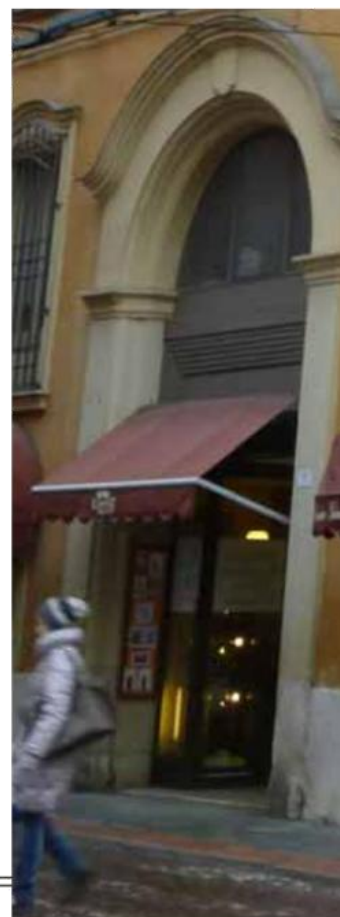
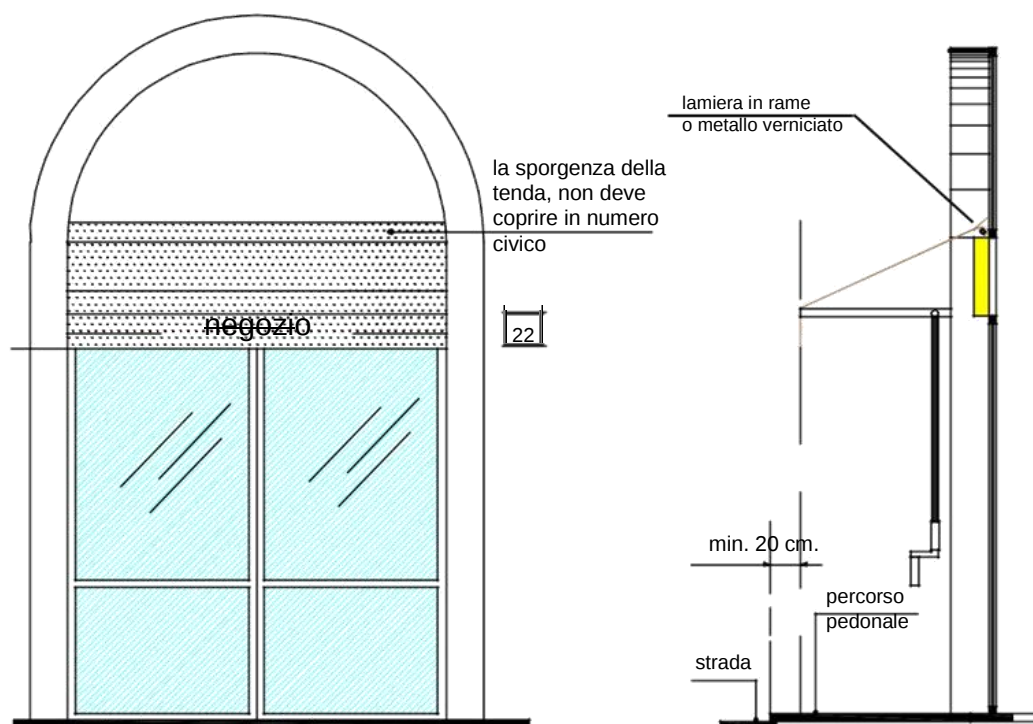


B) TENDE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

* N.B. Le tende nel centro storico devono essere di tessuto impermeabile con DIVIETO di utilizzo di telo in PVC.

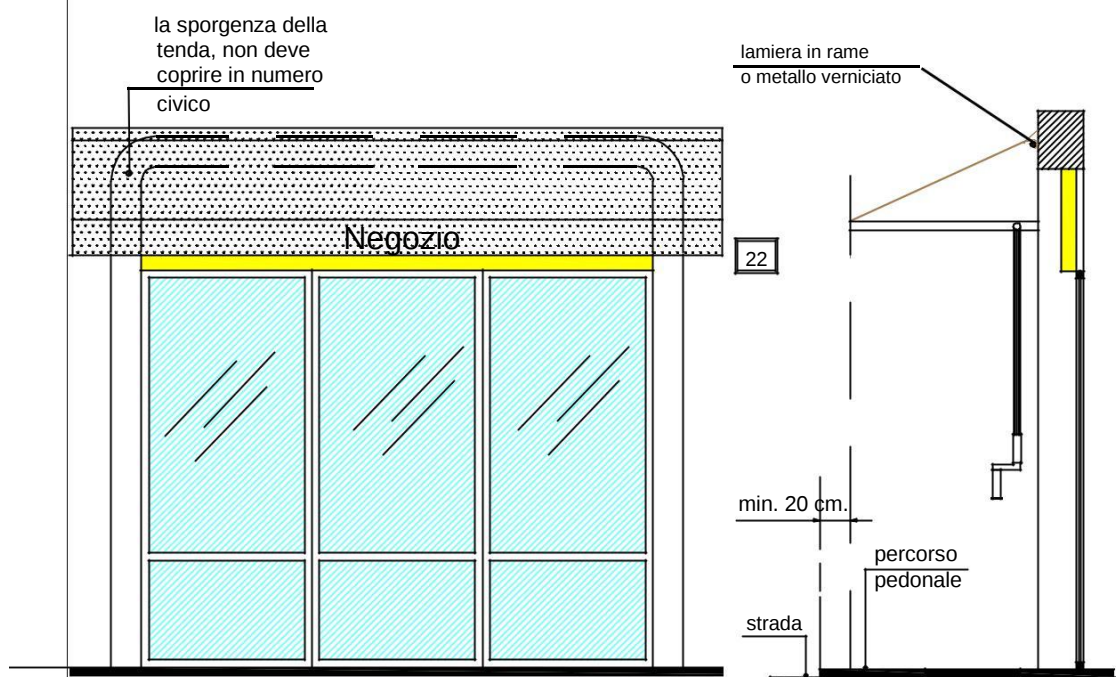
B1 - Tenda piana avvolgibile manuale

Tenda piana avvolgibile manuale, la sporgenza della tenda non dovrà coprire il numero civico, con meccanismo avvolgibile manuale a maniglia. Le tende dovranno essere collocate all'interno della sagoma della vetrina, VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



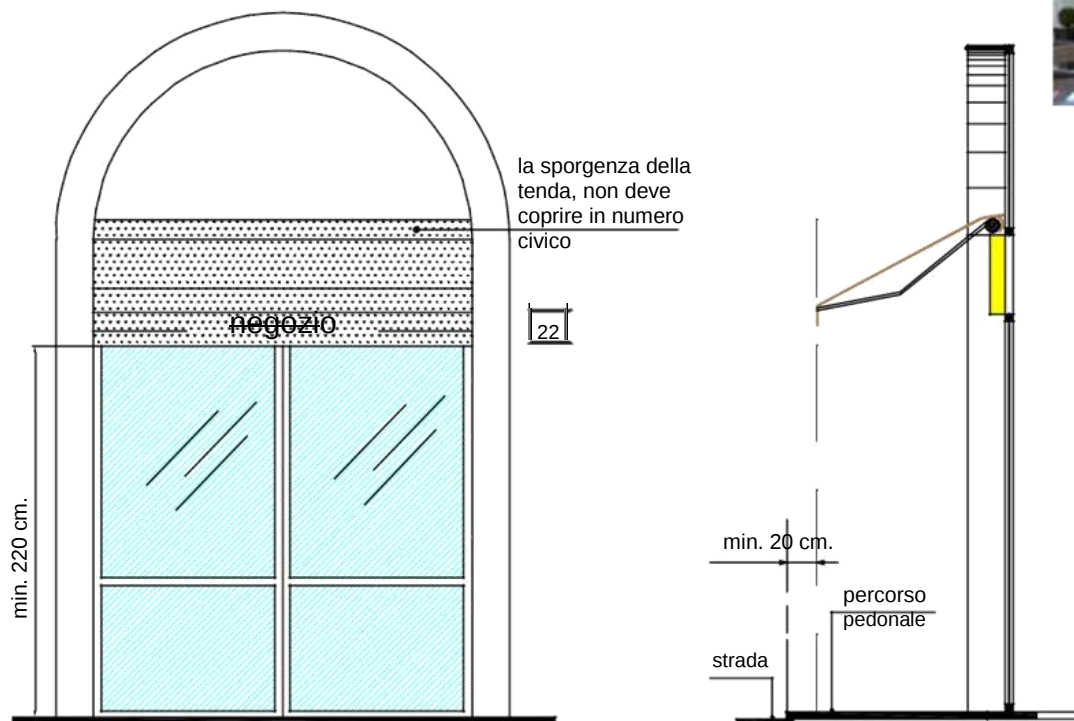
B1 - Tenda piana avvolgibile manuale

Tenda piana avvolgibile manuale, la sporgenza della tenda non dovrà coprire elementi in pietra e/o il numero civico, con meccanismo avvolgibile manuale a maniglia, ancorata al muro. Le tende dovranno essere collocate all'interno della sagoma della vetrina, VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



B2 - Tenda piana avvolgibile automatica

Tenda piana avvolgibile automatica, la sporgenza della tenda non dovrà coprire elementi in pietra e/o il numero civico, con meccanismo automatico. VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



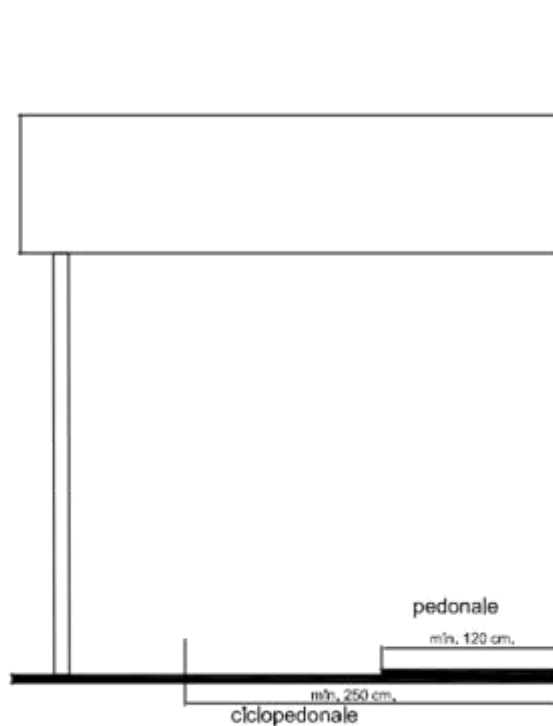
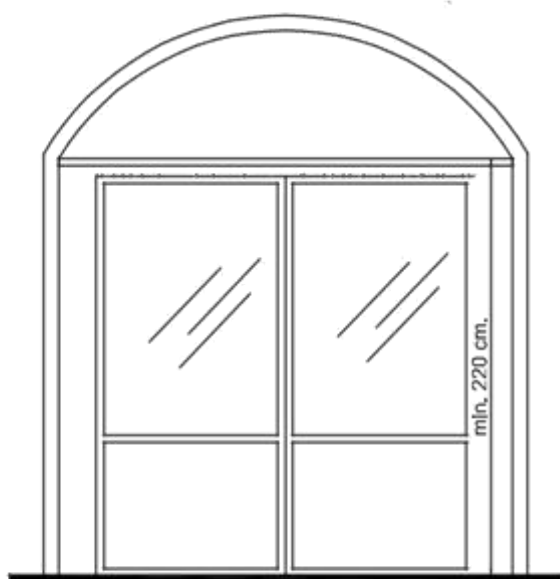
B3 - Tenda a cappottina (vietate in centro storico)

Tenda a cappottina richiudibile, la sporgenza della tenda non dovrà coprire elementi in pietra e/o il numero civico, con meccanismo automatico. VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marcia-piede min 20 cm.



B4 - Tenda a tunnel

Tenda a tunnel su supporto proprio con tela impermeabile e insegna di esercizio max cm 42 x 30 di protezione all'ingresso dei soli alberghi. La struttura non deve causare intralcio alla percorrenza pedonale (min. 1,20) o ciclabile (min 2,50). Distanza minima da terra ml. 2,20

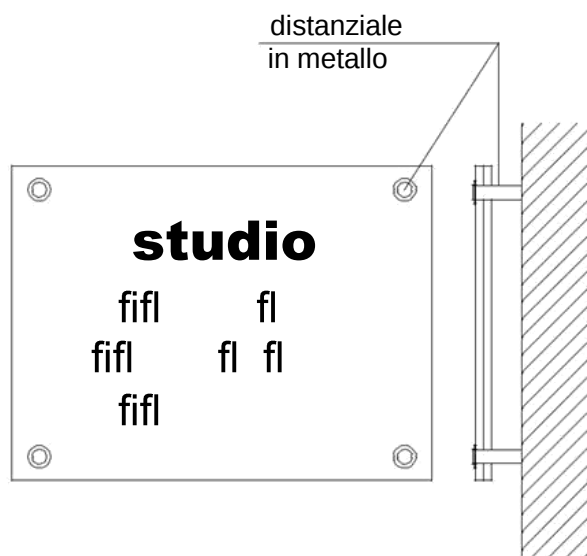


C)

TARGHE E MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN
CENTRO STORICO E BACHECHE

C1 - Targhe professionali di esercizio

Targhe professionali: in metallo antiriflesso oppure plexiglass, vetro, pietra calcarea, legno, tutte collocate a muro.



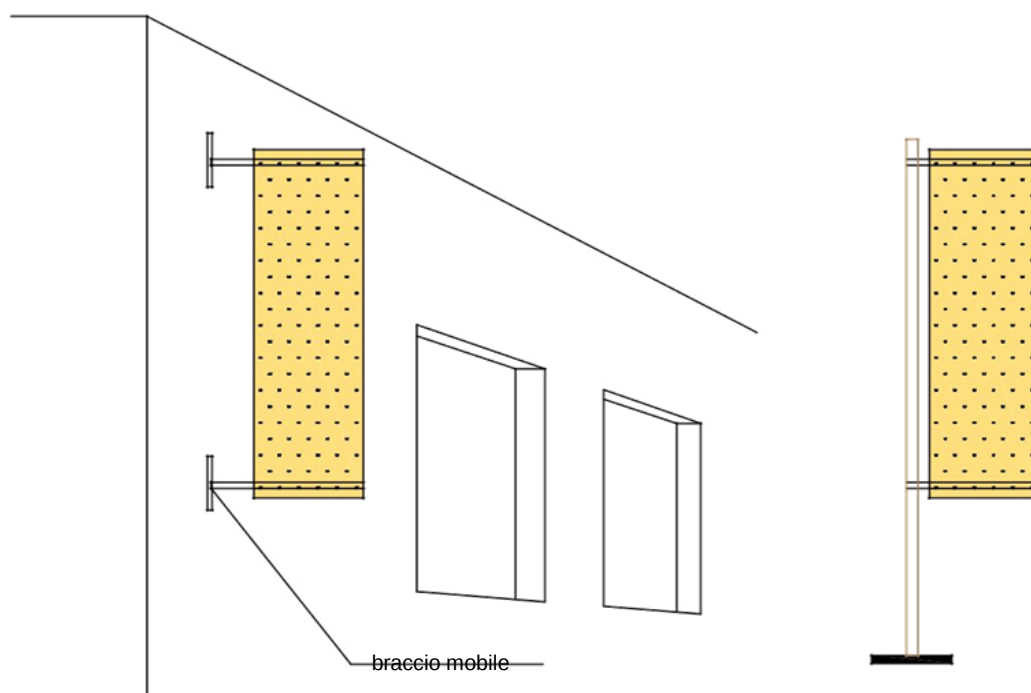
C2 - Targhe per alberghi

Targhe per Strutture Ricettive: in pietra calcarea, legno, tutte collocate a muro.



C3 - Stendardi temporanei

Stendardi per comunicazioni pubbliche (sedi, enti, eventi, comunicazioni) in pvc posizionati a parete con braccio mobile oppure su palina, intorno al centro storico.



C4 - Bacheche (fuori dal centro storico)

Bacheche commerciali tipo menu' ristoranti posizionata in orizzontale o in verticale, con illuminazione indiretta.



